

DECISIONI DELLA C.A.F.

Testi integrali relativi ai

COMUNICATI UFFICIALI N. 21/C N. 22/C (2003-2004)

Riunioni del

1 dicembre 2003
10 dicembre 2003

Sede Federale:
Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 21/C - RIUNIONE DEL 1 DICEMBRE 2003

1 - RECLAMO DEI SIGG.RI MENSANH TRAORE KWABENA E MENSANH ANTWI AGNES PER IL FIGLIO MINORENNE CALCIATORE MENSANH ANDY AVVERSO LE DECISIONI DELLA COMMISSIONE TESSERAMENTI IN ORDINE ALLA POSIZIO- NE DI TESSERAMENTO DEL CALCIATORE STESSO (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 8/D - Riunione del 26.9.2003)

Con la decisione impugnata la Commissione Tesseramenti, chiamata a decidere in ordine alla posizione di tesseramento nonché alla qualificazione dello status del giovane calciatore Mensah Andy, di nazionalità ghanese ma nato e residente in Roma, si è espressa nel senso della validità del tesseramento del calciatore in favore della A.S. Certosa, disponendo contestualmente la rettifica dello status del medesimo da "dilettante di nazionalità italiana" a "dilettante di nazionalità straniera mai tesserato per federazione estera".

In particolare, il Comitato Regionale Lazio chiedeva alla Commissione Tesseramenti, con nota del 3 settembre 2003, di esprimersi sulla possibilità di concedere al detto calciatore lo status di "calciatore straniero non proveniente da Federazione estera" (codice 70), come previsto dall'art. 40, comma 6, delle N.O.I.F..

Esponeva il Comitato Regionale che la A.S. Certosa - società per la quale risultava vincolato il giocatore - aveva rilevato, controllando il tabulato dei propri tesserati, che il ragazzo era stato registrato come Mensan Andy anziché Mensah Andy e che, nel richiedere la rettifica del cognome, la predetta società, acquisito e prodotto il certificato di stato di famiglia del giovane, aveva rappresentato che l'atleta, sebbene nato a Roma ed ivi residente sin dalla nascita, era di nazionalità straniera (Ghana).

Dalla documentazione acquisita risultava agevole alla Commissione Tesseramenti ricavare che il Mensah aveva svolto sempre attività di settore giovanile, sottoscrivendo annualmente cartellini rosa in favore della società Certosa, ma che, compiuti i 14 anni, con atto del 6 febbraio 2003, aveva sottoscritto, con la firma congiunta degli esercenti la potestà genitoriale, un vincolo pluriennale, come previsto dall'art. 32 delle N.O.I.F., acquisendo dunque la qualifica di "giovane dilettante" (che diventerà quella di "non professionista" al compimento del 18° anno di età).

Successivamente, però, aveva sottoscritto in data 10 luglio 2003 anche un tesseramento annuale con la S.S. Romulea di Roma, di cui il Comitato con nota in data 15 luglio 2003 del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica dichiarava la nullità, atteso il precedente vincolo pluriennale per altra società.

Con nota del 27 agosto 2003 l'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. chiedeva al Comitato Regionale Lazio la revoca del tesseramento definitivo con l'A.S. Certosa, in quanto il calciatore citato non risultava avere la cittadinanza italiana.

I genitori del calciatore, da parte loro, con lettera del 9 settembre 2003 inviata anche alla Commissione Tesseramenti, assumevano di aver firmato il modulo di tesseramento per la società Certosa senza consapevolezza, e tanto meno intenzione, di vincolare il figlio "a vita" (il vincolo, invero, va detto *per incidens*, perdurerebbe sino al termine della stagione sportiva entro la quale il giovane calciatore abbia anagraficamente compiuto il 25° anno di età, sempre ai sensi del predetto art. 32 N.O.I.F.), e pertanto chiedevano un riesame, anche "in via bonaria", della posizione in argomento.

Come accennato in inizio, il Comitato Regionale Lazio rimetteva la questione al competente Organo specializzato, il quale, con la decisione impugnata, dichiarava la validità della posizione di tesseramento (comprensivamente del contestato atto, "richiesta di Tes-

seramento" n. 18624 del 6 febbraio 2003) del calciatore in favore della A.S. Certosa, disponendo contestualmente la rettifica dello status del medesimo da "dilettante di nazionalità italiana" a "dilettante di nazionalità straniera mai tesserato per federazione estera", e questo alla stregua dei seguenti elementi motivazionali:

- l'erronea indicazione della nazionalità italiana nella documentazione di tesseramento del giocatore doveva ritenersi frutto di mero errore materiale, a cui peraltro avevano concorso lo stesso giovane atleta e i suoi genitori al momento della sottoscrizione dei documenti;
- la buona fede dei dirigenti dell'A.S. Certosa era corroborata dalla sostanziale irrilevanza, ai fini del tesseramento, della qualifica in oggetto, nel senso che il Mensah, nato e da sempre residente a Roma, avrebbe potuto essere ugualmente tesserato sin dall'inizio come dilettante di nazionalità straniera mai tesserato per Federazione estera, e questo senza rilevanti conseguenze di ordine sostanziale o procedurale;
- le argomentazioni addotte dai genitori del giovane, relativamente alla mancata consapevolezza della natura e della durata del vincolo sottoscritto con la predetta società non potevano avere ingresso, siccome prive di valore giuridico e comunque di rigore logico.

Con il reclamo in trattazione il calciatore, insieme al genitore esercente la patria potestà, deduce, sotto vari profili di matrice prettamente civilistica (vizi della volontà, nullità strutturale del consenso, responsabilità precontrattuale, tutela della parte debole nelle condizioni generali di contratto e contro le clausole abusive, corretta interpretazione del consenso reso), la nullità e/o annullabilità del tesseramento con la A.S. Certosa (che peraltro nel frattempo ha trasferito il cartellino del calciatore ad altra società calcistica romana).

La società intimata si è costituita in giudizio per resistere all'appello, deducendo in via preliminare il difetto di legittimazione e di interesse ad appellare in capo agli odierni reclamanti, e comunque difendendo, nel merito, la correttezza del provvedimento decisionale impugnato, non senza evidenziare - a ragion veduta - l'esagerato e strumentale clamore mediatico, indubbiamente deprecabile, che ha coinvolto l'intera vicenda.

Ciò nondimeno, la posizione del calciatore va rivista, alla stregua delle indiscutibili peculiarità della vicenda, in senso favorevole alla posizione dei reclamanti, i quali, seppur concentrando gli sforzi nel tentativo di trovare appigli nella normativa di diritto comune circa l'espressione viziata e inconsapevole dell'adesione alla proposta di tesseramento, non hanno mancato di evidenziare come la non corretta indicazione della nazionalità (ghanese e non italiana), oltre che del cognome, del giovane calciatore di cui si discute non potesse andare del tutto esente da conseguenze in relazione alla validità ed efficacia del tesseramento, come se l'acquisizione dello status di dilettante di nazionalità straniera, anche se mai tesserato per Federazione estera, costituisse elemento del tutto irrilevante, anche dal punto di vista amministrativo.

In realtà, le norme e le disposizioni attuative federali (si veda da ultimo, per la stagione in corso, il Comunicato Ufficiale n. 7 della Lega Nazionale Dilettanti, del 4 luglio 2003) depongono chiaramente nel senso che nel caso di calciatori extracomunitari residenti in Italia e mai tesserati presso Federazioni estere devono trovare spazio alcune formalità burocratico-amministrative che, seppur non giungono a livello di un vero e proprio provvedimento autorizzativo del Presidente Federale, necessario invece per il tesseramento di calciatori provenienti da Federazioni estere (cfr. art. 40, comma 6, N.O.I.F.), culminano comunque in un atto ricognitivo federale che deve indicare, tra l'altro, l'effettiva data di decorrenza del tesseramento.

Stando così le cose, non potendosi prescindere dalle suddette formalità (né si può dimenticare che l'Ufficio Tesseramento federale competente aveva formalmente chiesto, in data 27 agosto 2003, la revoca del vincolo in contestazione), il tesseramento in questione è invalido, o quanto meno (e forse più correttamente) inefficace, mancando le condizioni di operatività del vincolo, e comunque non era tale da poter incidere in senso pre-

giudizievole sulle ulteriori iniziative adottate e manifestazioni di volontà espresse, con il consenso dei genitori, del giovane in questione.

In ordine, infine, all'aspetto del difetto di legittimazione ad appellare, che ove fondato avrebbe meritato una valutazione preliminare, non può revocarsi in dubbio, ad avviso del Collegio, che, data anche l'anomalia del c.d. "giudizio di primo grado" davanti alla Commissione Tesseramenti, non può precludersi al soggetto parte del rapporto di tesseramento di potersi gravare avverso le decisioni che lo riguardino direttamente adottate dal suddetto Organo specializzato, anche quando il procedimento sia stato instaurato su iniziativa di un Comitato (in questo caso più che di una pronunzia giustiziale di soluzione di una controversia sembra trattarsi di una decisione amministrativa vincolante espressa da un Organo tecnico).

Né, di certo, può ritenersi, per i noti principi, che la mancata costituzione formale in "primo grado" degli attuali reclamanti (le cui argomentazioni sono state comunque prese in considerazione da parte della Commissione Tesseramenti) abbia fatto venir meno il loro interesse, e quindi la loro legittimazione, a proporre appello.

Alla stregua dei sopraindicati motivi la C.A.F. accoglie il reclamo, nei sensi di cui in motivazione.

La tassa reclamo va restituita.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello proposto dai Sigg.ri Mensah come sopra proposto, annulla la decisione della Commissione Tesseramenti e, per l'effetto, annulla il tesseramento con il vincolo pluriennale del calciatore Mensah Andy in favore del G.S. Certosa. Ordina restituirsi la tassa versata.

2 - RECLAMO DELLA POL. NUOVA GROSSETO BARBANELLA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BARBANELLA/MASSETANA DELL'1.10.2003 DEL CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 16 del 23.10.2003)

Dopo la gara Barbanella/Massetana del Campionato Provinciale Juniores disputata l'1.10.2003, la Polisportiva Nuova Grosseto Barbanella proponeva tempestivo reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana chiedendo l'adozione a carico della S.S. Massetana della punizione sportiva di perdita della gara poiché ad essa aveva preso parte il calciatore della Massetana Ciolli Claudio, al quale erano state inflitte sei giornate di squalifica per il comportamento tenuto nell'ultima giornata di Campionato Juniores 2002/2003, allorquando militava nella Società Castiglionesse.

La Commissione Disciplinare, con decisione pubblicata sul C.U. n. 16 del 23 ottobre 2003, rigettava il reclamo in applicazione dell'art. 17 comma 6 C.G.S., rilevando che il Ciolli aveva cambiato Società e doveva quindi scontare la squalifica per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società di appartenenza, mentre partecipava a pieno titolo, in qualità di fuori quota, alle gare disputate dalla squadra juniores della nuova società.

Contro la delibera della Commissione Disciplinare propone ora ricorso alla C.A.F. la Pol. Nuova Grosseto Barbanella, rilevando che la decisione impugnata avrebbe erroneamente interpretato le norme del Codice di Giustizia Sportiva. In particolare, l'appellante sostiene, in contrasto con quanto affermato dalla Commissione Disciplinare, che la disciplina sportiva applicabile nell'ambito regionale della L.N.D. è quella contemplata nel titolo VIII del C.G.S. (artt. 40, 41 e 42) e che, pertanto, il disposto del 1° comma dell'art. 41 ha carattere di specialità rispetto all'art. 17. Poiché l'art. 41 comma 1 dispone che il tesserato colpito da squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare considerate ufficiali della squadra nella quale militava al momento dell'infrazione che ha determinato il provvedimento, il Ciolli non aveva titolo a partecipare alle gare del Cam-

pionato Provinciale Juniores, nel cui ambito era stata commessa l'infrazione sanzionata, nulla rilevando la circostanza che il calciatore avesse nel frattempo cambiato società.

L'appellante chiede pertanto che, in riforma della decisione impugnata, venga inflitta alla S.S. Massetana ai sensi dell'art. 12 comma 5 lett. a) C.G.S., la punizione sportiva della perdita della gara Barbanella/Massetana dell'1.10.2003.

La C.A.F. ritiene che il reclamo sia infondato e debba essere respinto, poiché la decisione impugnata ha correttamente applicato l'art. 17 n. 6 C.G.S. che, nella formulazione attualmente in vigore, dispone: "Nel caso in cui il calciatore colpito dalla sanzione abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, la squalifica è scontata, in deroga al comma 3, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società di appartenenza...". Il Ciolli, essendo stato trasferito dalla Castiglione alla Massetana, deve quindi scontare le giornate di squalifica riportate nella stagione sportiva 2002/2003 nella prima squadra della S.S. Massetana, mentre ha titolo a partecipare, in qualità di fuori quota, alle gare disputate dalla squadra juniores, essendo stata abrogata nel nuovo Codice di Giustizia Sportiva la disposizione dell'art. 17 n. 13, riguardante l'estensione del divieto di svolgere attività sportiva conseguente alle squalifiche per una o più giornate di gara.

In mancanza di espressa previsione in contrario, la disciplina in parola è applicabile nell'intero ambito federale e non con limitato riferimento alle leghe professionistiche, come immotivatamente ritenuto dalla ricorrente.

L'art. 41 n. 1 C.G.S., non contiene alcun riferimento al caso del calciatore colpito da sanzione di squalifica che abbia cambiato società e non costituisce pertanto alcuna deroga, per quanto riguarda il Settore dilettanti, alla disciplina prevista dall'art. 17 n. 6.

La decisione della Commissione Disciplinare deve pertanto essere confermata.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla Pol. Nuova Grosseto Barbanella di Grosseto. Ordina incamerarsi la tassa versata.

3 - RECLAMO DELL'A.S. ATLETICO MOLA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ATLETICO MOLA/U.S. PEZZE DEL 21.9.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 16 del 30.10.2003)

L'A.S. Atletico Mola propone reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia, pubblicata sul Com. Uff. n. 16 del 30 ottobre 2003, riguardante la gara Atletico Mola/Pezze del 21.9.2003.

La ricorrente chiede l'annullamento della predetta decisione e il conseguente ripristino del risultato (2-0, in suo favore) conseguito sul campo, in quanto la Commissione Disciplinare (confermando la decisione, presa in precedenza dal Giudice Sportivo) avrebbe errato nel ritenere che ad essere sostituito (al 14° minuto del secondo tempo della gara in esame), con Lisco Nicola (nato il 17.4.1980) è stato il suo calciatore Orlando Giovanni (nato il 24.1.1984) mentre, in realtà, ad uscire dal campo è stato Bux Vincenzo (nato il 3.4.1976).

Questo errore avrebbe comportato la violazione di quanto disposto dal Com. Uff. pubblicato dal Comitato Regionale Puglia, in data 31 luglio 2003, che impone l'utilizzo, per l'intera gara, di almeno, due giocatori nati dopo l'1.1.1984 ed uno nato dopo l'1.1.1985 e di conseguenza, la perdita della gara ex art. 12 comma 5 C.G.S..

Il ricorso va dichiarato inammissibile, ex art. 33 comma 1 C.G.S., trattandosi di problematiche che investono il merito della vicenda in esame, deciso, correttamente, dalla Commissione Disciplinare, in secondo grado, sulla base del referto arbitrale e del suo supplemento.

Deve essere incamerata la relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto dall'A.S. Atletico Mola di Mola (Bari) ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S.. Ordina incamerarsi la tassa versata.

4 - RECLAMO DELL'U.S. S. MARIA CATANZARO AVVERSO DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO MERITO GARA CUTRO/S. MARIA CATANZARO DEL 21.9.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 38 del 28.10.2003)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria, con decisione del 27 ottobre 2003, dichiarava inammissibile l'appello proposto dalla U.S. Santa Maria Catanzaro in merito alla decisione del Giudice Sportivo di primo grado concernente la gara Cutro/Santa Maria Catanzaro del 21.9.2003, di conferma del risultato maturato sul campo.

Rilevava la Commissione Disciplinare che, per inviare il reclamo alla società controinteressata, la U.S. Santa Maria Catanzaro si era servita di un mezzo non corrispondente a quelli previsti dal C.G.S., in particolare agli artt. 34, comma 7 (ove si prevede che "tutti gli atti previsti dal presente codice possono essere trasmessi a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari") e 42, comma 1, 3^a frase (a norma del quale "Copia del ricorso deve essere inviata alla società controparte, con lettera raccomandata o mezzo equipollente, ai sensi dell'art. 34, comma 7"); conseguentemente, dovendosi considerare tassative le modalità di invio dei reclami quali contemplate nel C.G.S., il gravame doveva ritenersi inammissibile.

Avverso tale decisione, in data 3 novembre 2003, la U.S. Santa Maria Catanzaro interponeva tempestivamente reclamo alla C.A.F., affidato alla denuncia di un *error in procedendo*.

Deduce la reclamante di aver proposto il gravame innanzi alla Commissione Disciplinare del Comitato Regionale Calabria nel pieno ed assoluto rispetto dei criteri normativi sanciti dagli artt. 34, comma 7, e 42 C.G.S.. La *ratio* di queste norme dovrebbe essere intesa sotto il seguente duplice aspetto: a) nel "diritto/dovere di garanzia", finalizzato a che la società controinteressata abbia formale cognizione della pendenza del gravame; nell'"onere della prova" incombente su parte ricorrente in merito al buon esito di detta comunicazione. Una volta soddisfatte queste finalità, non sarebbe consentito affermare l'invalidità della comunicazione - e la conseguente inammissibilità del gravame - a motivo della presunta sussistenza di un principio di tassatività delle modalità di invio dei reclami, non essendo sul piano sistematico preminente ed essenziale la forma adottata ai fini della comunicazione, bensì la concreta ricezione della stessa e la conseguente consapevolezza da parte della società controinteressata.

Il gravame dell'U.S. Santa Maria Catanzaro, promosso ai sensi dell'art. 33, comma 1, lett. b), C.G.S., è infondato e va conseguentemente respinto. Può invero solo parzialmente condividersi la premessa per cui non sarebbe ricavabile, dalle norme del C.G.S., un principio di tassatività delle forme da utilizzarsi per la comunicazione degli atti. Certo non sussiste, all'interno dell'ordinamento sportivo, un rigido principio di tassatività delle forme da intendersi in senso rigoroso così come accade nell'ordinamento statale generale con riferimento al processo civile o penale, per i quali le sole notifiche avvenute nel rispetto del procedimento legislativamente delineato possono garantire certezza della notificazione e sua riferibilità al destinatario (in tal senso indirizzano univocamente, da un lato, il riferimento ai "mezzi equipollenti", contenuto nell'art. 42, comma 1, C.G.S.; dall'altro lato, la previsione della possibilità di utilizzo di mezzi di comunicazione - quali il fax o la posta elettronica - di per sé idonei, se non affidati ad un certificatore esterno, a garantire certezza e genuinità dell'inoltro e del tempo della notifica).

Tuttavia non si può neppure reputare che l'elencazione dei mezzi previsti per la comunicazione degli atti, contenuta nel C.G.S., abbia mero valore esemplificativo: detta elencazione costituisce anzi una garanzia specifica non solo per il destinatario della co-

municazione, ma anche per il notificante, il quale sa che l'utilizzo di quei mezzi è di per sé idoneo a "salvare" eventuali decadenze pur nell'ipotesi in cui la comunicazione non andasse a buon fine (eventualmente tramite forme di sanatoria per rinnovazione).

Ove viceversa la parte abbia optato per l'utilizzo di forme *diverse* da quelle previste nelle disposizioni del C.G.S., la comunicazione potrà ritenersi sufficiente al rispetto dei termini di decadenza, per conseguimento dello scopo, unicamente ove essa sia risultata in concreto idonea a raggiungere il destinatario, con onere della prova a carico del notificante che *resta così soggetto al rischio che la comunicazione non sia andata a buon fine*, non potendo invocare in tal caso a proprio vantaggio il rispetto delle forme normativamente previste. Nel caso de quo, dunque, la U.S. Santa Maria Catanzaro ha optato per comunicare il reclamo alla società controinteressata con un mezzo difforme da quelli contemplati negli artt. 34, comma 7, e 42 C.G.S.. Il reclamo, pervenuto all'indirizzo ufficiale della A.S. Cutro, è stato però ricevuto da soggetto sicuramente estraneo, a quella data, all'organigramma societario, secondo la documentazione in atti (di cui la C.A.F. può prendere diretta cognizione, riguardando una questione di rito). Pertanto esso non può considerarsi aver raggiunto comunque lo scopo di notificare il destinatario del contenuto dell'atto e dovrà essere considerato insufficiente, sul piano formale, quanto al rispetto del termine di decadenza dall'impugnazione: senza che, a causa della scelta di un mezzo di comunicazione *diverso* da quelli elencati nel C.G.S., si possa neppure dare corso ad una sanatoria per rinnovazione del procedimento notificatorio che - come detto - è ipotizzabile unicamente allorché il notificante abbia fatto utilizzo delle modalità selettivamente adottate, anche a sua garanzia, dall'ordinamento sportivo.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'U.S. S. Maria Catanzaro di Catanzaro. Ordina incamerarsi la tassa versata.

5 - RECLAMO DELL'A.S.C. SAN ROCCO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA E SANZIONI INFLITTE A CALCIATORI E DIRIGENTI (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 17 del 30.10.2003)

L'A.S.C. San Rocco ha proposto ricorso avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia del 30.10.2003 (C.U. n. 17), con la quale venivano ridotte al 31.12.2003 le squalifiche comminate ai calciatori Gabriele Ardesi e Giovanni Villa, confermando nel resto quanto stabilito dal Giudice Sportivo in relazione ai fatti avvenuti durante la gara La Dominante/San Rocco del 27.9.2003 (Campionato Juniores Provinciale/Girone B).

La ricorrente si limita a chiedere una congrua riduzione delle lunghe squalifiche ed inibizioni comminate ai propri tesserati, senza peraltro addurre alcun motivo di legittimità. Trattandosi pertanto di richiesta di nuovo esame del merito, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto dall'A.S.C. San Rocco di Monza (Milano), ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S.. Ordina incamerarsi la tassa versata.

6 - RECLAMO DELL'ACILIA CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ALLIEVI REGIONALI AXA/ACILIA DEL 21.9.2003 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 14 del 23.10.2003)

Il Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 14 del 23 ottobre 2003, infliggeva alla società Acilia Calcio la punizione sportiva di perdita della gara

del Campionato Regionale Allievi Axa Calcio/Acilia Calcio del 21.9.2003, la penalizzazione di un punto in classifica, nonché altri provvedimenti sanzionatori.

Avverso detta delibera propone appello a questa C.A.F. la società Acilia Calcio.

L'appello è inammissibile in quanto è stata omessa la notifica alla società controparte di copia dei motivi di reclamo, così come prescritto dalle vigenti norme regolamentari (art. 29 comma 5 C.G.S.).

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto dall'Acilia Calcio di Acilia (Roma) ai sensi dell'art. 29 comma 5 C.G.S. per omesso invio di copia dei motivi alla società controparte. Ordina incamerarsi la tassa versata.

7 - RECLAMO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIoglimento, A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO:

- DEL SIG. VINCENZO BRISCIANO PER VIOLAZIONE DELL'ART. 39 COMMA 2 DEL REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI;

- DELLA SOCIETÀ U.S. SAVIGLIANESE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 2 COMMA 4 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta - Com. Uff. n. 20 del 30.10.2003)

Con atto del 22.7.2003 il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta il Sig. Vincenzo Brisciano, presidente della società U.S. Saviglianese, per violazione dell'art. 39, comma 2, del Regolamento della L.N.D.. Deferiva pure la società a norma dell'art. 2, comma 4, C.G.S..

All'origine dell'iniziativa la duplice circostanza di avere attribuito valore economico, il Sig. Brisciano, al giovane dilettante Massimo Allocco e di aver fatto riferimento ad accordi economici tra Società (come se ciò fosse prassi consolidata) in relazione allo stesso Allocco e ad altri dilettanti.

Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 20 del 30 ottobre 2003 la Commissione Disciplinare assolveva, tuttavia, il Sig. Brisciano rilevando che dagli atti del procedimento non emergeva che il Presidente della U.S. Saviglianese avesse chiesto denaro per la cessione del calciatore Massimo Allocco; risultava, al contrario, che la società l'aveva concesso alla A.C. Cuneo 1905 nella stagione precedente in prestito gratuito ed era disponibile a cederlo, ancora in prestito gratuito, anche per la stagione successiva.

Avverso tale decisione proponeva rituale e tempestivo appello il Procuratore Federale che osservava come dalla registrazione di un colloquio tra il sig. Brisciano ed il padre del calciatore, andata in onda nel corso della trasmissione "Le lene", il deferito avesse fatto esplicito riferimento al valore di mercato del giovane Allocco in caso di cessione, parlandone come se il contenuto economico del trasferimento fosse del tutto abituale nell'ambiente da lui frequentato. Insisteva pertanto perché in riforma della decisione impugnata questa Commissione inibisse il Sig. Brisciano per il periodo di anni uno ed infliggesse alla società l'ammenda di € 250,00.

L'appello del Procuratore Federale, proposto ritualmente e nel rispetto dei termini procedurali, è ammissibile ma può essere accolto solo parzialmente.

Dal complesso degli accertamenti emerge, infatti, che il calciatore Allocco, tesserato sin dagli inizi dell'attività sportiva per la U.S. Saviglianese, è stato ceduto (in prestito) alla società A.C. Cuneo 1905 per la sola stagione 2001/2002 e che avrebbe potuto esserlo, la stagione successiva, alla stessa A.C. Cuneo 1905 oppure ad altra società (sembra la Bra). Emerge pure che in relazione al prestito alla A.C. Cuneo 1905 ed al non concretizzatosi prestito per la stagione successiva la U.S. Saviglianese non ha chiesto né tanto meno concordato oppure ottenuto pagamento di corrispettivo alcuno. Lo hanno affermato il Sig. Brisciano, ma soprattutto il Sig. Walter Vercellone, dirigente responsabile del Settore Giovanile della A.C. Cuneo 1905 e tesserato in seno a questa

società che si è concretamente occupato del prestito del giovane Allocco, e lo stesso padre del ragazzo, quel Sig. Ermanno Allocco che dagli atti del procedimento risulta persona non animata certo da propositi di compiacenza nei confronti del Sig. Brisciano. Così stando le cose non si vede quale rimprovero possa muoversi a quest'ultimo ed alla società con riferimento all'art. 39, comma 2, del Regolamento della L.N.D., posto che la norma in esame sanziona, testuale, *gli accordi e le convenzioni scritte e verbali di carattere economico* e nel caso in esame non vi è prova, con riferimento all'Allocco come a qualsiasi altro calciatore non professionista o giovane dilettante, di accordi, scritti o verbali, aventi contenuto economico e meno che mai di effettiva corresponsione di somma di denaro alcuna.

L'appello proposto dal Procuratore Federale va perciò, e per questo verso, respinto. Occorre dire, tuttavia, che in più di una occasione il Sig. Brisciano ha lasciato intendere che per la cessione del giovane Allocco o di altro calciatore dilettante sarebbe stato comprensibile chiedere un qualche corrispettivo, oppure ed a seconda dei casi, che il versamento di un prezzo fosse prassi abituale nel settore dei dilettanti. Se ne ha dimostrazione attraverso la registrazione del colloquio poi andato in onda nel corso della trasmissione "Le Iene", ma anche attraverso le dichiarazioni del Sig. Vercellone e del Sig. Allocco padre e le ammissioni dello stesso Sig. Brisciano che, sia pure adducendo di aver risposto ad una domanda del Sig. Allocco, ha fatto riferimento a parametri economici per la cessione di un dilettante; quel Sig. Brisciano che non è stato in grado o non ha voluto fornire indicazioni più precise, ma che ha lasciato intendere come trattative economiche fossero del tutto abituali nella cessione di dilettanti.

Ebbene, l'aver fatto riferimento ad aspetti economico-patrimoniali nel discutere la posizione di calciatori dilettanti ed il fatto di accettare e per molti aspetti condividere prassi contrarie a regolamento, che lascia intendere come inevitabilmente (e giustamente) diffuse nel settore dei dilettanti, costituiscono violazione di quei doveri di correttezza e probità che sono il fondamento dell'attività sportiva, non a caso sanciti dall'art. 1 del C.G.S.. Il Sig. Brisciano va ritenuto responsabile, dunque, della violazione dell'art. 1 appena detto e condannato all'inibizione per il periodo, che appare congruo, di mesi tre. Segue la condanna della U.S. Saviglianese, per responsabilità diretta, all'ammenda di € 200,00.

Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell'appello del Procuratore Federale come sopra proposto, dichiara la responsabilità del Sig. Brisciano Vincenzo, infliggendo allo stesso la sanzione dell'inibizione per mesi tre per violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S. e all'U.S. Saviglianese la sanzione dell'ammenda di € 200,00 per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio Presidente.

8 - RICHIESTA DI AMNISTIA DEL CALCIO CATANIA E DEL SIG. RICCARDO GAUCCI PER LE SANZIONI SOTTOINDICATE:

- INIBIZIONE PER 10 MESI AL SIG. RICCARDO GAUCCI E DELL'AMMENDA DI € 80.000,00 ALLA SOCIETÀ CALCIO CATANIA RISPETTIVAMENTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 27, COMMI 1, 2 E SEGUENTI DELLO STATUTO, DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S. E DELL'ART. 2 COMMA 4 C.G.S. PER RESPONSABILITÀ DIRETTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DEL 30 MAGGIO 2003 PROT. 1379/388PF/EF/MM;
- AMMENDA DI € 10.000,00 CIASCUNO RISPETTIVAMENTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COMMA 1, DEL C.G.S., DELL'ART. 4, COMMA 3, DEL C.G.S. AL SIG. RICCARDO GAUCCI E PER LE VIOLAZIONI DEGLI ARTT. 3, COMMA 2, 2, COMMA 4 E 4, COMMA 5 C.G.S. LA SOCIETÀ CALCIO CATANIA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DEL 30 MAGGIO 2003 PROT. 1371/384PF/EF/MM (Delibera della C.A.F. - Com. Uff. n. 7/C dell'8.9.2003)

Il Sig. Riccardo Gaucci in proprio e il Calcio Catania S.p.A. in persona del dirigente delegato Sig. Angelo Palmas hanno proposto, in applicazione del provvedimento del Consiglio Federale di cui al Com. Uff. n. 75/A dell'11.9.2003, istanze di amnistia e cessazione dell'esecuzione delle sanzioni loro irrogate dalla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti come in epigrafe riportate, sanzioni confermate dalla C.A.F., come da Com. Uff. n. 7/C del 9.9.2003.

Dopo vari rinvii disposti per consentire alla società istante la regolarizzazione formale degli atti relativi ai procedimenti interessati dal provvedimento di amnistia, all'odierna udienza sono state acquisite agli atti le sentenze del T.A.R. Lazio con le quali, dandosi atto della dichiarazione del legale rappresentante della società di voler rinunciare al ricorso, ne è stata dichiarata l'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.

Conseguentemente questa Commissione ritiene che possa essere accolta la richiesta di amnistia proposta dal Sig. Riccardo Gaucci per quel che riguarda la sanzione dell'inibizione come sopra precisata in quanto trattasi di violazione rientrante fra quelle previste dal provvedimento del Consiglio Federale n. 75/A dell'11.9.2003, risultando, come si è detto, rispettata la condizione della rinuncia alle azioni promosse in violazione della c.d. clausola compromissoria.

Non è, invece, possibile accogliere l'istanza di cessazione dell'esecuzione delle sanzioni pecuniarie erogate, come da corretta interpretazione delle disposizioni federali in materia.

Per questi motivi la C.A.F., visti i Com. Uff. nn. 75/A e 80/A, concede al Sig. Riccardo Gaucci l'amnistia per la sanzione della inibizione per mesi 10. Rigetta l'istanza di restituzione delle ammende comminate.

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 22/C - RIUNIONE DEL 10 DICEMBRE 2003

1 - RECLAMO DELL'A.S. SORA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SORA/BENEVENTO DEL 31.8.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 65/C del 22.10.2003)

La Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 62/C del 17 ottobre 2003, respingeva il reclamo dell'odierna appellante e confermava il risultato della gara Sora/Benevento (0-1) del 31.8.2003, avendo ritenuto regolare la posizione del calciatore Domenico Giugliano del Benevento.

Avverso questa decisione proponeva appello, davanti alla C.A.F. il Presidente dell'A.S. Sora, Antonio Vincenzo, richiedendo la vittoria "a tavolino" della gara suindicata, sempre, nel presupposto dell'irregolare posizione del calciatore Giugliano (per irregolarità nel suo tesseramento).

La Corte, preliminarmente, osserva che l'appello deve essere dichiarato inammissibile, ex art. 33 comma 1 C.G.S., trattandosi di giudizio di terzo grado, che affronta, esclusivamente, questioni di merito.

Ne consegue che deve essere incamerata la relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto dall'A.S. Sora di Sora (Frosinone), ai sensi dall'art. 33 n. 1 C.G.S.. Ordina incamerarsi la tassa versata.

2 - RECLAMO DELLA POL. VILLABATE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ALLIEVI REGIONALI ELENKA TOMMASO NATALE/VILLABATE DEL 5.10.2003 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 14 del 6.11.2003)

Con reclamo ritualmente inoltrato la Pol. Villabate ha impugnato davanti a questa Commissione d'Appello Federale la decisione del Comitato Regionale Sicilia (Giudice Sportivo di 2° Grado) di cui al C.U. n. 14 del 6 novembre 2003 che ha inflitto alla predetta società la punizione sportiva della perdita della gara A.S. Elenka Tommaso Natale/Pol. Villabate del 5.10.2003 con il punteggio di 2-0 nonché l'ammenda di euro 75,00 la penalizzazione di un punto in classifica generale, l'inibizione fino al 22.11.2003 del Dirigente Accompagnatore Ufficiale della squadra Villabate Sig. Giaffa Agostino e la squalifica fino al 22.11.2003 dell'allenatore Sig. Cacciatore Giuseppe.

La decisione del Comitato Regionale Sicilia è stata determinata dalla circostanza che nel corso della gara terminata con il punteggio di 0-3 a favore della Pol. Villabate, quest'ultima Società aveva utilizzato i calciatori Pellegrino Claudio e Gambarino Luigi ritenuti non in regola con il tesseramento.

L'appello è fondato e pertanto deve essere accolto.

Dagli accertamenti effettuati presso l'Ufficio Tesseramento e acquisiti agli atti del presente procedimento è rimasto infatti documentalmente provato che il calciatore Pellegrino Claudio era regolarmente tesserato dalla Pol. Villabate già in data 19.9.2003 e Gambarino Luigi dal 26.9.2003 e, quindi, regolarmente in campo alla data del 5.10.2003 allorché si è svolta la gara in esame.

Ne consegue che in accoglimento del gravame proposto deve essere annullata la decisione impugnata e deve essere ripristinato il risultato conseguito sul campo di 0-3 a favore della Pol. Villabate.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dalla Pol. Villabate di Villabate (Palermo), annulla l'impugnata delibera, ripristinando, altresì, il risultato di 0-3 conseguito in campo nella gara suindicata. Ordina restituirsi la tassa versata.

3 - RECLAMO DEL MINISOCGER BARRA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CALCIO A CINQUE MINISOCGER BARRA/BOSCOTRECASE DEL 18.10.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 31 del 6.11.2003)

La Società Minisocger Barra ha proposto reclamo avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania del 6.11.2003 con la quale veniva inflitta alla suddetta società la punizione sportiva della perdita della gara Minisocger Barra/Boscotrecase del 18.10.2003 per aver fatto partecipare il calciatore Di Palma Giuseppe sebbene squalificato per una giornata.

Sostiene la ricorrente che il suddetto calciatore non era stato espulso nella precedente gara Bacoli/Minisocger Barra dell'11.10.2003, bensì solo ammonito e conseguentemente non doveva scontare alcuna squalifica.

Risulta, invece, dal referto arbitrale della gara Bacoli/Minisocger dell'11.10.2003 che al 26° del primo tempo il calciatore Di Palma Giuseppe (n. 7) venne espulso per condotta scorretta, il che comporta l'automatica squalifica per la gara successiva. Conseguentemente il Di Palma non avrebbe dovuto prendere parte alla gara del 18.10.2003 contro il Boscotrecase e la decisione della Commissione Disciplinare deve essere confermata.

Per questi motivi la C.A.F., respinge l'appello come sopra proposto dal Minisocger Barra di Ottaviano (Napoli). Dispone incamerarsi la tassa versata.

4 - RECLAMO DELL'A.S.C. AMO GELA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NON DISPUTATA AIRONE MODICA/AMO GELA DEL 26.9.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 24 del 30.10.2003)

L'A.S.C. Amo Gela ha proposto ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia di cui al C.U. n. 24 del 29 ottobre 2003 con la quale veniva respinto l'appello proposto avverso la decisione del Giudice Sportivo che aveva ritenuto non ricorrente la causa di forza maggiore relativamente alla gara Airone Modica/Amo Gela del 26.9.2003.

L'attuale ricorso è inammissibile in quanto l'art. 55.2 delle N.O.I.F., nel regolare la materia relativa alla mancata disputa di gare per causa di forza maggiore dispone che la declaratoria sulla sussistenza dell'impedimento compete al Giudice Sportivo in prima istanza ed alla Commissione Disciplinare in seconda ed ultima istanza. Nessuna competenza pertanto spetta alla C.A.F..

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto dall'A.S.C. Amo Gela di Gela (Caltanissetta) ai sensi dell'art. 55 n. 2 N.O.I.F.. Ordina incamerarsi la tassa versata.

5 - RECLAMO DELL'AVOLA CALCIO AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA AVOLA/PGS S. PIO X DEL 5.10.2003 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 14 del 6.11.2003)

La società Pio X proponeva reclamo al Giudice Sportivo di 2° Grado avverso il risultato della gara disputata con l'Avola in data 5 ottobre 2003, sostenendo che alla stessa

gara aveva partecipato il calciatore Corsico Salvatore, in posizione di irregolare, per non avere scontato una precedente squalifica.

L'organo disciplinare del Comitato Regionale Sicilia, sul presupposto dell'accertata effettiva partecipazione alla gara del calciatore predetto, deliberava di accogliere tale reclamo e infliggeva all'Avola la sanzione sportiva della perdita della gara, un punto di penalizzazione in classifica, € 100,00 di ammenda ed al calciatore Corsico la squalifica fino al 17.11.2003.

Tale decisione, limitatamente alla parte in cui viene disposto il punto di penalizzazione e l'ammenda, viene appellata dall'Avola, che, pur riconoscendo il proprio errore, lamenta la eccessività della sanzione.

I motivi di appello possono portare all'accoglimento del reclamo, in quanto la Commissione ritiene che l'inosservanza dell'attuale reclamante, possa essere sanzionata con il solo provvedimento della perdita della gara per 0-3.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento del reclamo come sopra proposto dall'Avola Calcio di Avola (Siracusa), annulla le sanzioni della penalizzazione di n. 1 punto in classifica e dell'ammenda di € 100,00 inflitte alla reclamante dai primi giudici. Ordina restituirsi la tassa reclamo.

6 - RECLAMO DELL'A.C. NUOVA FOLGORE AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA OFFAGNA/NUOVA FOLGORE DELL'11.10.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 27 del 30.10.2003)

Al calciatore Serafino Tommaso della Nuova Folgore viene inflitta la squalifica di una giornata nella scorsa stagione (C.U. n. 93 del 5 giugno 2003).

Il Vigor Castelfidardo propone reclamo relativamente alla gara del 4.10.2003 per la posizione irregolare del Serafino (per mancato rispetto della sanzione della squalifica), e l'organo sportivo lo accoglie (C.U. n. 26 del 23 ottobre 2003) con inflizione alla Nuova Folgore della sanzione della perdita della gara e della squalifica ulteriore del Serafino.

Poi, a seguito di reclamo dell'Offagna per la gara in data 11.10.2003 l'organo sportivo (C.U. n. 27 del 30 ottobre 2003) infliggeva alla Nuova Folgore la perdita della gara ed un punto di penalizzazione ed al Serafino un'ulteriore squalifica di venti giorni, "rilevata la recidiva di cui all'art. 16 C.G.S."

Tale decisione, limitatamente alla parte in cui viene disposto il punto di penalizzazione e la squalifica al calciatore, viene appellata dalla Nuova Folgore, che deduce l'inesistenza della recidiva e chiede l'annullamento delle predette sanzioni.

La censura è infondata, in quanto dall'esame degli atti e dai fatti suindicati sussiste la recidiva per cui è legittima l'applicazione, nel caso in esame, dell'art. 16, comma 1, C.G.S..

Per queste considerazioni l'appello va respinto.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello dell'A.C. Nuova Folgore di Ancona. Dispone incamerarsi la tassa versata.

